

Montecosaro, lì 18/12/2024 Invio tramite PEC

Oggetto: Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

Vi preghiamo di leggere attentamente la presente informativa per intero e i relativi allegati.

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti "RENTRI", introdotto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e disciplinato dal Decreto 4 Aprile 2023 n. 59, porterà alcuni cambiamenti per i produttori di rifiuti, a cui è rivolta la presente, in particolare:

- necessità di iscrizione al RENTRI (solo per i soggetti obbligati)
- nuovi modelli e nuova gestione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (per tutti)
- nuovi modelli e nuova gestione del registro di carico e scarico (solo per i soggetti obbligati alla tenuta)
- nuove modalità di invio delle informazioni al RENTRI (solo per i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico)
- nuove modalità di conservazione dei documenti digitali e di accesso dei dati trasmessi (solo i soggetti obbligati).

Di seguito riportiamo le scadenze per i soggetti che devono iscriversi, suddivise per tipologia di rifiuto prodotto e per numero di dipendenti:

Categoria 1: dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti e imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigiani con più di 50 dipendenti.

Categoria 2: dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi tra 11 e 50 dipendenti e Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali tra 11 e 50 dipendenti.

Categoria 3: dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.

Iscrizione al RENTRI

Alcune categorie di produttori di rifiuti non pericolosi sono escluse dall'iscrizione al RENTRI; vi preghiamo pertanto di verificare nella flow chart allegata se siete soggetti obbligati all'iscrizione, in base alla tipologia di rifiuto prodotto e al numero di dipendenti (deve essere considerata la totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente e non la singola unità locale). L'iscrizione al RENTRI deve essere fatta direttamente dall'impresa (o ente) tramite:

- SPID per persona fisica
- SPID per persona giuridica
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Carta di Identità Elettronica (CIE)

perciò l'iscrizione non può essere svolta dall'Adriatica Oli.

Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l'impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall'impresa o dall'ente o dall'organizzazione tramite apposita procedura.

L'iscrizione al RENTRI va effettuata nel periodo sopra indicato, in base ai gruppi di appartenenza e deve essere effettuata al seguente link: https://www.rentri.gov.it/it

Per svolgere l'iscrizione RENTRI potete avvalervi del video esplicativo al seguente link:

https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud#

Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata o irregolare iscrizione al RENTRI: da 500 a 2000 € per rifiuti non pericolosi da 1000 a 3000 per rifiuti pericolosi; sanzioni ridotte ad un terzo per iscrizione entro i 60 giorni dai termini previsti.

Registri di carico e scarico

I produttori di rifiuti appartenenti alla categoria 1 a partire dal 13/02/2025 dovranno tenere il nuovo modello di registro di c/s in **modalità digitale**.

Attenzione!!

Tutti i produttori di rifiuti appartenenti alle categorie 2 e 3, a partire dal 13/02/2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI, dovranno utilizzare (se obbligati) il nuovo modello di **registro cartaceo**, disponibile dal 4 novembre 2024 sulla piattaforma RENTRI, il quale dovrà essere vidimato presso le CCIAA.

Qui sotto il link per scaricare il modello conforme di registro di carico e scarico, da vidimare presso le CCIAA:

https://operatori.rentri.gov.it/public/stampa-format-registro?lang=it

Il numero progressivo da scrivere nel nuovo registro di carico e scarico non si azzera ma prosegue con il numero progressivo del precedente registro.

Registrazione (annotazione) dei movimenti sul registro di carico e scarico

La tempistica per l'annotazione dei movimenti nel registro di carico e scarico per i produttori obbligati alla tenuta dello stesso non è variata e conserva la consueta tempistica:

Produttori rifiuti: 10 giorni (art. 190 comma 3 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)

Produttori rifiuti a rischio infettivo: 5 giorni (art. 8 comma 3 lettera a) del D.P.R. 15/07/2003)

L'annotazione non deve essere confusa con l'obbligo di comunicazione al RENTRI.

Trasmissione dei dati al RENTRI

La trasmissione dei dati al RENTRI deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Esempio se il produttore si è iscritto il 15 giugno 2025 e in quel giorno ha effettuato la prima annotazione, la prima trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 luglio 2025.

La trasmissione dei dati al RENTRI non deve essere confusa con la Registrazione dei movimenti nel registro di carico e scarico né con il MUD.

Sanzioni amministrative pecuniarie per mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e modalità definite: da 500 a 2000 € per rifiuti non pericolosi da 1000 a 3000 per rifiuti pericolosi; nessuna sanzione per correzione dei dati comunicata con le modalità previste dal decreto.

Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR)

Dal 13 febbraio 2025 sarà obbligatorio utilizzare i nuovi modelli di FIR.

L'Adriatica Oli si impegna ad emettere gratuitamente il servizio dei nuovi FIR per conto dei propri clienti.

I clienti che volessero predisporre e vidimare i FIR per proprio conto, senza avvalersi del servizio offerto da Adriatica Oli, devono registrarsi al RENTRI prima di emettere il FIR, attraverso l'accesso con strumenti digitali di autenticazione, sono pregati di inviare espressa comunicazione tramite email a: rentri@adriaticaoli.com, in caso contrario si procederà all'emissione del FIR da parte di Adriatica Oli, come sempre accaduto.

La registrazione è necessaria solo per emettere e vidimare digitalmente il FIR cartaceo, a differenza dell'iscrizione al RENTRI. I produttori che si avvalgono dell'Adriatica Oli per l'emissione dei FIR non hanno l'obbligo di registrarsi.

Per consulenza telefonica potete inviare un'email di prenotazione a <u>rentri@adriaticaoli.com</u> specificando nell'oggetto la dicitura "RICHIESTA CONSULENZA", indicando:

- Ragione sociale completa con Codice Fiscale
- Numero dipendenti totali per tutte le unità locali
- Numero di telefono e persona di riferimento

Per ricevere un preventivo sulla gestione del RENTRI, in cui Adriatica Oli risulterà soggetto incaricato, potete inviare un'email a rentri@adriaticaoli.com specificando nell'oggetto la dicitura "RICHIESTA PREVENTIVO", indicando:

- Ragione sociale completa con Codice Fiscale
- Numero delle unità locali
- Numero di telefono e persona di riferimento

Per evitare l'intasamento delle linee telefoniche, si prega di utilizzare ESCLUSIVAMENTE la mail dedicata, sarete ricontattati quanto prima.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Adriatica Oli S.r.l. SB

La presente informativa e i rispettivi allegati rappresentano un riassunto esemplificativo e non esaustivo delle leggi citate e non costituiscono parere legale o consulenziale. E' necessario consultare sempre il portale del RENTRI, il testo originale delle leggi e verificare anche che le stesse non siano state modificate o abrogate nel corso del tempo. Si consiglia di contattare il proprio Commercialista per verificare l'esatta categoria di appartenenza ai fini dell'iscrizione al RENTRI.

Adriatica Oli S.r.I. SB non fornisce alcuna garanzia sulla correttezza, completezza o qualità delle informazioni qui contenute. L'autore declina qualsiasi responsabilità in relazione a danni causati dall'utilizzo o dal mancato utilizzo delle informazioni qui fornite o dall'uso di informazioni non corrette e incomplete, salvo che non vi sia prova che l'autore abbia agito con dolo o grave negligenza.



